



IL RETTORE

- VISTA** la Legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la Riforma degli ordinamenti didattici universitari e in particolare, l'art. 6, comma 1, lettera c);
- VISTO** il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 e in particolare l'art. 3, comma 4, lettera g);
- VISTO** lo Statuto di Autonomia della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 59 in data 12 marzo 1998 e successive modificazioni, e in particolare, l'art. 6 il quale recita: *"La Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM promuove, nell'ambito dell'attuazione delle norme sul diritto allo studio, le attività formative autogestite dagli studenti, nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport, del tempo libero anche mediante convenzioni con le Associazioni operanti in tali ambiti"*;
- VISTO** il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 11738 del 18 settembre 2001 e successive modificazioni;
- VISTO** il Regolamento di Ateneo per l'attribuzione ad associazioni e gruppi studenteschi universitari di finanziamenti per la realizzazione di iniziative ed attività culturali, sportive e ricreative, emanato con Decreto Rettorale n. 12116 del 26 marzo 2002 e successive modificazioni;
- VISTA** la delibera adottata dal Senato Accademico nella seduta del 16 aprile 2024;
- VISTA** la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 aprile 2024

DECRETA

Il *"Regolamento di Ateneo per l'attribuzione ad associazioni e gruppi studenteschi universitari di finanziamenti per la realizzazione di attività formative autogestite nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero"*, citato in premessa, è modificato come da testo allegato di cui diviene parte integrante.

Il Rettore
Prof. Gian Battista Canova



Firmato digitalmente da
Gian Battista Canova
Università IULM



REGOLAMENTO DI ATENEIO PER L'ATTRIBUZIONE AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI STUDENTESCHI UNIVERSITARI DI FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ FORMATIVE AUTOGESTITE NEI SETTORI DELLA CULTURA E DEGLI SCAMBI CULTURALI, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO

“I termini relativi a persone che, nel presente Regolamento come di seguito definito, compaiono solo al maschile si riferiscono indistintamente a persone di genere femminile e maschile. Si è rinunciato a formulazioni perfettamente rispondenti all’identità di genere per agevolare la leggibilità del testo e soddisfare l’esigenza di semplicità dello stesso”

Art. 1 - Generalità

1. La Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, in conformità a quanto disposto dalla Legge 19 novembre 1990 n. 341, art. 6, comma 1, lettera c) e dal Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 e in particolare, dall’art. 3, comma 4, lettera g), il quale recita: “*Le Università (omissis) nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci: sostengono le attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero*” emana, annualmente, un bando di concorso per l’attribuzione di finanziamenti negli ambiti sopra indicati, nel rispetto del limite di spesa stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
2. Le iniziative proposte devono concorrere a rendere più proficuo lo studio e a migliorare la qualità della vita universitaria, in particolare favorendo le attività gestite dagli studenti e dalle studentesse nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero, che abbiano effettiva rilevanza e attinenza con gli interessi e con le esigenze reali degli stessi e non abbiano fini di lucro.

Art. 2 - Proponenti e modalità di presentazione della domanda

1. Possono partecipare al bando:
 - **le Associazioni studentesche con almeno 20 studenti soci** in regola con il pagamento delle tasse universitarie, non oltre il primo anno fuori corso con riferimento all’anno accademico di pubblicazione del bando;
 - **i Gruppi di studenti costituiti da almeno 10 studenti** in regola con il pagamento delle tasse universitarie, non oltre il primo anno fuori corso con riferimento all’anno accademico di pubblicazione del bando.

Gli studenti proponenti (coordinatore e delegato individuati all’art. 3, comma 1 che segue) che intendono partecipare alla selezione, costituiti in Associazioni o in Gruppi, devono essere iscritti almeno al secondo anno e devono aver conseguito almeno **12 CFU** nel corso dell’anno solare precedente a quello della pubblicazione del bando. Il coordinatore e il delegato non devono essere stati sottoposti a procedimenti disciplinari.
2. All’atto della richiesta di finanziamento, le Associazioni e i Gruppi di studenti, devono presentare apposita domanda alla quale devono essere allegati:
 - quanto alle Associazioni: lo Statuto associativo o l’atto costitutivo;
 - quanto ai Gruppi di studenti: l’elenco degli studenti iscritti al Gruppo con l’indicazione del nome, cognome, numero di matricola di ciascuno di essi, corredato dalla copia di un valido documento di identità di ciascun componente.



3. Il coordinatore e il delegato in carica delle Associazioni e dei Gruppi assegnatari di finanziamenti rispondono in solido tra loro nei confronti dell'Università in merito alle attività organizzate e alla corretta fruizione dei contributi ricevuti.

Art. 3 - Presentazione delle richieste di finanziamento

1. Le richieste di finanziamento devono essere presentate entro la scadenza prevista dal bando e devono contenere:
 - l'indicazione dettagliata delle iniziative per cui si chiede il contributo, dei periodi di svolgimento e delle modalità di pubblicità intese a promuovere la partecipazione degli studenti;
 - uno o più preventivi dettagliati delle spese per ciascuna iniziativa rilasciati su propria carta intestata dai fornitori dei beni o servizi oggetto delle iniziative proposte;
 - la designazione di un coordinatore, quale referente nei rapporti tra l'Associazione, il Gruppo e l'Università e nei rapporti con i terzi per tutta la durata delle attività. Il coordinatore dovrà designare un suo delegato che potrà subentrare nelle ipotesi di impossibilità del coordinatore o nei casi in cui questi dovesse cessare dallo *status* di studente o per mancanza dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 1 che precede.
2. Il programma delle attività proposte dovrà individuare una identità di intenti rispetto alle finalità culturali che sono proprie dell'Ateneo e potrà essere svolto a partire dal 1° settembre dell'anno di attribuzione del contributo e sino al 30 settembre dell'anno successivo.
3. Le richieste devono rientrare in uno dei seguenti ambiti:
 - **ambito orientativo/divulgativo/internazionale:** interventi di personalità di alto livello su argomenti scientifici, tecnici, umanistici e artistici, nonché su tematiche legate al mondo del lavoro nell'ambito di *career day* e incontri organizzati nell'Ateneo;
 - **ambito ricreativo e/o aggregativo:** spettacoli teatrali allestiti da studenti, feste di apertura e di chiusura dell'anno accademico, trasmissioni radiofoniche ecc.;
 - **ambito sportivo:** partecipazione di Gruppi o singoli a gare a carattere universitario o agonistico.
4. Sono escluse le richieste aventi a oggetto:
 - iniziative con mero fine di lucro;
 - erogazione di premi in danaro;
 - iniziative che si configurano come sostitutive di quelle curriculari o di supporto alla didattica svolte dall'Ateneo o che si sovrappongono;
 - iniziative propagandistiche a fini politici;
 - spese relative all'acquisto di materiale non inventariabile.
5. Il mancato ricevimento da parte dell'Ufficio Affari Istituzionali competente, entro i termini prescritti, delle richieste e della documentazione a corredo della domanda, comporterà l'esclusione dalla valutazione da parte della Commissione.

Art. 4 – La Commissione

1. Un'apposita Commissione, designata dal Senato Accademico, costituita dal Rettore o da un suo delegato, dal Direttore Generale o da un suo delegato, da due docenti, da due studenti indicati dalle rappresentanze studentesche e da un rappresentante del Personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, valuterà le domande pervenute sulla base della documentazione presentata.



Non possono far parte della Commissione i rappresentanti degli studenti in Consiglio di Amministrazione, nel Senato Accademico, nei Consigli delle Facoltà e in altri consessi dell'Ateneo, nonché gli studenti iscritti a una Associazione Studentesca o facenti parte di un Gruppo di studenti richiedente il finanziamento.

2. Nel limite degli importi annualmente assegnati dal Consiglio di Amministrazione la Commissione formulerà una graduatoria di merito tra le varie proposte pervenute e valutate.
3. La Commissione ha il compito di:
 - a) effettuare una analisi preliminare delle richieste presentate dalle Associazioni e/o Gruppi;
 - b) chiedere chiarimenti e integrazioni se la proposta non risulta chiaramente definita in ogni aspetto (economico, organizzativo, progettuale);
 - c) selezionare le domande da sottoporre al Consiglio di Amministrazione indicando il finanziamento proposto per ciascuna iniziativa o progetto.
4. Il giudizio della Commissione è insindacabile da parte delle Associazioni e dei Gruppi che hanno presentato le domande e deve essere adeguatamente motivato.
5. L'esito delle valutazioni espresse dalla Commissione sono trasmesse al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione e successivamente comunicate ai coordinatori e delegati i quali firmeranno l'atto di impegno come previsto dall'art. 5 che segue.

Art. 5 - Atto di impegno

1. I coordinatori delle Associazioni o dei Gruppi risultati assegnatari di finanziamenti dovranno accettare formalmente il finanziamento assegnato e sottoscrivere un atto di impegno per le obbligazioni che l'Associazione e/o il Gruppo andranno ad assumere. Essi saranno, inoltre, tenuti a munirsi delle eventuali autorizzazioni amministrative per l'esercizio delle attività previste, a osservare gli orari e i giorni di apertura dell'Università e ad assumersi ogni onere organizzativo e di gestione delle attività proposte. I coordinatori delle Associazioni o dei Gruppi assegnatari devono contattare l'Ufficio Acquisti di Ateneo per l'inventario dei beni acquistati o per il noleggio degli stessi. Il materiale acquistato è di proprietà della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, farà capo al Laboratorio Multimediale e, pertanto, deve essere utilizzato e custodito con cura, nonché ritornare nelle immediate disponibilità dell'Università IULM, al termine dell'iniziativa o progetto. In caso di furti e/o smarrimenti, è necessario informare subito l'Università IULM scrivendo a direzione@iulm.it.
2. Tutte le attività finanziate e autorizzate devono essere organizzate in stretta collaborazione con le strutture dell'Università e i responsabili indicati dalla Commissione nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, nonché delle prioritarie attività didattiche curriculari ed extracurriculari.
3. La mancata accettazione formale del finanziamento assegnato entro 30 giorni dalla comunicazione comporta la revoca automatica dello stesso. La Commissione può decidere di riassegnare i fondi ad altre iniziative, nel rispetto della graduatoria di merito.

Art. 6 – Modalità di erogazione del contributo e rendicontazione

1. Il contributo, salva la motivata necessità di prevedere modalità differenti che dovrà essere sottoposta alla valutazione della Commissione e da questa approvata, è erogato, in seguito a richiesta del coordinatore, nelle seguenti modalità:



- il **30%** dell'importo assegnato, al momento della **firma dell'atto di impegno**;
- un ulteriore **30% entro il mese di febbraio** (previa rendicontazione, verifica e approvazione delle spese già sostenute, corredate da fatture e/o ricevute fiscali, relative alla prima tranche erogata);
- il restante **40% entro il mese di maggio** (previa rendicontazione, verifica e approvazione delle spese già sostenute, corredate da fatture e/o ricevute fiscali, relative alla seconda tranche erogata).

Entro due mesi dalla conclusione delle attività finanziate, le Associazioni studentesche e/o i Gruppi assegnatari di finanziamenti sono tenuti a presentare una relazione contenente l'esito delle iniziative realizzate e a rendicontare in via definitiva le spese sostenute, corredate da fatture o ricevute fiscali, presentando un elenco analitico delle stesse.

2. Tutte le iniziative e attività finanziate per un determinato anno accademico devono essere espletate e completate entro il 30 settembre dell'anno successivo.
3. Eventuali somme erogate e non spese devono essere restituite all'Ateneo contestualmente alla consegna della rendicontazione definitiva.

Art. 7 – Revoca dei finanziamenti

1. La revoca dei finanziamenti già approvati può essere disposta su decisione della Commissione per le attività autogestite nei seguenti casi:
 - a) rendicontazione incompleta;
 - b) utilizzo dei fondi in modo difforme da quanto approvato dalla Commissione;
 - c) mancata accettazione formale del finanziamento assegnato da parte del coordinatore o del delegato;
 - d) nel caso in cui il coordinatore e/o il delegato siano sottoposti a sanzioni disciplinari e non vengano sostituiti entro 30 giorni dalla notifica del Decreto Rettorale con il quale è stata comminata la sanzione disciplinare.
2. In caso di revoca di finanziamenti già erogati, l'Ateneo procederà a richiedere la restituzione dei finanziamenti stessi al coordinatore e, eventualmente, al delegato.

Art. 8 – Pubblicità

1. I progetti e le attività realizzate con i contributi della progettualità studentesca dovranno essere adeguatamente pubblicizzati al fine di promuovere la partecipazione degli studenti.

Le varie forme di pubblicità delle iniziative e attività finanziate dovranno recare la dicitura "*con il contributo della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM*" e non potranno contenere altre forme o diciture.
2. L'autorizzazione all'utilizzo del logo e/o del nome dell'Università deve essere espressamente richiesta e concessa dal Rettore dell'Università, previo parere favorevole ma non vincolante della Commissione.